

57. — 1633 (1634), Gennaio 2. — c. 73 t.º — Versione in volgare di patente con cui Luigi XIII re di Francia e di Navarra fa sapere che, in vista dell'amicizia che tiene cogli Stati dei Paesi Bassi, e delle negoziazioni di tregua che ora si stanno conducendo all'Aia, conferisce pieni poteri al barone (Ercole) di Charnacé per trattare e stipulare con essi quanto stimerà utile (v. n. 60).

Data a Parigi. — Sottoscritta dal re e da Boutillier (Claudio).

1634, Gennaio 10. — V. 1634, Marzo 9, n. 58.

1634, Febbraio 18. — V. 1633, Ottobre 11, n. 55.

58. — 1634, Marzo 9. — Opuscolo a stampa, rilegato in principio del registro, di 24 pagine in 4.º (senza note di anno e di tipografia), recante in testa lo stemma del cardinale qui sotto nominato. — (Pag. 1): Don Fernando infante di Spagna, cardinale di S. Maria in Portico, amministratore dell'arcivescovado di Toledo, primate di Spagna, cancellier maggiore di Castiglia, abate commendatario dell'abazia di Alcabaza, gran priore dell'Ordine gerosolimitano nei regni di Portogallo, governatore dello stato di Milano, capitano generale in Italia e Fiandra, riportati gli allegati A, F, G, H, I, fa sapere (in spagnuolo): Avendo il re di Spagna commesso al duca di Feria (Gomez Suarez di Figueroa e Cordova) di far accettare dai due stati interessati gli allegati A ed F (ora custoditi da don Martino di Axpe), e il Feria sollecitato il duca di Savoia, per mezzo del conte della Rocca (Carlo Morozzo), suo ambasciatore straordinario, ad accettarli; esso duca rifiutò e ricorse al re per maggiori dichiarazioni mediante lettera 4 marzo 1632, e con memoriale 27 agosto d. a. presentato dal suo ambasciatore Gaetano Coxa ne espose le ragioni. Il re insistette per l'accettazione dicendo che dopo si potrebbe trattare circa le pretese del duca, e il 20 novembre ordinò al Feria di ottenere prima l'accettazione predetta e che poscia ne udisse le pretese e facesse in nome regio, nei punti controversi, le dichiarazioni che gli paressero opportune. Avendo di poi il duca fatto avere al Feria la voluta ratificazione e l'esposizione delle sue pretese, rimase da chiarire l'articolo 7 del laudo regio. Succeduto al Feria lo scrivente, questo, riferito l'allegato L, in forza di esso e in seguito agli allegati M ed N (che pure riporta), uditi i rappresentanti le parti e studiata la questione coi ministri suoi assistenti, dichiara quanto segue: Dovranno intendersi amnistiati in generale tutti coloro che avessero militato o parteggiato per uno dei belligeranti dal 1625 in poi; essi saranno rimessi in possesso di tutti i beni e diritti goduti in addietro. Circa agli accusati specificatamente in conformità dell'art. 8 all. A., resta in facoltà del re o di un suo mandatario il fare ulteriori dichiarazioni. Si fanno dichiarazioni circa la restituzione della galea (in Savona), della bandiera e delle artiglierie (art. 2 e 6); circa il pagamento dei 160,000 scudi (art. 3) da farsi in Roma, Piacenza o Venezia; i censi e diritti spettanti a terzi e incamerati da Savoia e da esso dati ad altri, saranno restituiti ai primi possessori (art. 4 e 5). Seguono:

Dichiarazioni ed obbligazioni del duca di Savoia, e di Genova che questa